

Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. d), DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011

Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, ha apportato modifiche al R.d. n. 1736 del 21.12.1933 (Legge assegni) volte ad attribuire valore giuridico alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e all'utilizzo della forma elettronica negli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente) di assegni presentati elettronicamente.

Il presente regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. d, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, contiene le disposizioni attuative volte a rendere operativo il nuovo regime. Il quadro normativo di riferimento sarà successivamente completato dall'emanazione di regole tecniche da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell' art. 8, comma 7, alla lettera e), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

I suddetti interventi normativi sono funzionali alla realizzazione di modalità più efficienti di lavorazione degli assegni all'interno del singolo prestatore di servizi di pagamento e a livello interbancario. In particolare, a regime è prevista l'adozione di un'unica procedura basata sulla trasmissione di dati e, oltre una certa soglia di importo, delle immagini digitali degli assegni - dal prestatore di servizi di pagamento che negozia il titolo a quello trattario - con conseguente dematerializzazione di tutte le fasi del processo di incasso.

Il nuovo assetto determinerà le condizioni operative e tecniche per un miglioramento delle condizioni di offerta del servizio di incasso degli assegni alla clientela

Contenuto del provvedimento

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel Regolamento.

L'articolo 2, comma 1, dispone che l'ente negoziatore possa presentare l'assegno al pagamento in forma elettronica. I commi 2 e 3 definiscono la nozione di presentazione elettronica. Il comma 2 stabilisce che si ha presentazione elettronica quando il trattario riceve dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni che saranno individuate dal regolamento della Banca d'Italia previsto dall'art. 8, comma 7, lett. e), del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70. Il comma 3 prevede che – nelle ipotesi che verranno stabilite mediante il suddetto regolamento della Banca d'Italia - la presentazione elettronica possa intendersi effettuata anche nel caso di ricezione delle sole informazioni di cui sopra. Il comma 4 dispone che gli assegni girati per l'incasso l'ultimo giorno utile, secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge assegni, possono essere presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalità di cui al comma 2 (dati e immagine). Detta previsione si rende necessaria per consentire alla banca trattaria di gestire correttamente e nei tempi previsti dalla legge, anche attraverso la verifica dell'immagine del titolo, gli adempimenti connessi con l'incasso del titolo.

L'articolo 3 disciplina i tempi con cui l'ente negoziatore deve effettuare la presentazione al pagamento all'ente trattario: essa deve avvenire non oltre il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'assegno è stato girato per l'incasso al suddetto ente negoziatore. Nel caso di presentazione elettronica effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 3, sulla base delle sole informazioni, vengono indicati i tempi entro i quali l'ente negoziatore, ove richiesto, deve trasmettere al trattario l'immagine dell'assegno; tali tempi non possono essere superiori al giorno lavorativo successivo a quello di presentazione: ciò al fine di consentire i necessari controlli di regolarità del titolo nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 4 in tema di protesto e dichiarazione sostitutiva. Viene infine

sottolineato che nulla muta per ciò che attiene ai tempi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 in tema di tempi di riconoscimento della valuta e della disponibilità degli assegni circolari e bancari.

L'articolo 4 fornisce specifiche indicazioni relative al protesto e alla constatazione equivalente che, nel caso di assegni presentati al pagamento in forma elettronica, devono essere richiesti esclusivamente con modalità telematiche, sulla base delle regole che verranno definite nel regolamento della Banca d'Italia. In tali casi il pubblico ufficiale o la Banca d'Italia effettueranno il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in modalità telematica. Affinché possa essere effettuata l'azione di regresso per gli assegni presentati al pagamento in forma elettronica anche il rifiuto del pagamento (ai sensi dell'art. 45 della legge assegni) deve essere constatato in forma elettronica. Le previsioni dell'articolo 4 non trovano applicazione obbligatoria nei casi in cui gli assegni siano presentati al pagamento in forma cartacea al trattario. Con successivo regolamento della Banca d'Italia saranno definite le regole con cui potrà essere richiesta copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento.

L'articolo 5 richiede che le banche e gli altri soggetti abilitati adottino presidi in grado di assicurare la sicurezza e la correttezza della presentazione elettronica degli assegni; per le medesime finalità la Banca d'Italia potrà definire requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno.

L'articolo 6 consente alle banche e gli altri soggetti abilitati di incaricare - sotto la propria ed esclusiva responsabilità - soggetti terzi per la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei. Ciò al fine di realizzare quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della legge assegni in tema di copia informatica di assegni cartacei e di loro sostituibilità agli originali da cui sono tratte. Viene specificato che la conservazione della versione informatica degli assegni deve essere effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e di quanto eventualmente verrà disposto dal regolamento della Banca d'Italia. Gli assegni cartacei sono conservati per un periodo di sei mesi dalla data in cui essi sono stati versati per l'incasso.

L'articolo 7, nel sottolineare l'importanza che le banche e gli altri soggetti abilitati adottino presidi organizzativi e controlli interni funzionali ad assicurare il regolare funzionamento del circuito degli assegni, precisa che nel caso essi decidano di esternalizzare funzioni operative relative agli assegni resta comunque loro in capo la responsabilità, anche per i danni causati a terzi, dell'operato dei soggetti da essi incaricati. Questi ultimi sono tenuti a dotarsi di presidi organizzativi e di controllo coerenti con l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento del circuito degli assegni anche alla luce delle disposizioni del presente regolamento e di quanto verrà successivamente disposto dal regolamento della Banca. In tale contesto viene ribadito che la sorveglianza svolta dalla Banca d'Italia a fini di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti oltre ai prestatori di servizi di pagamento comprende ogni altro operatore che svolga attività rilevanti.

L'articolo 8 contiene disposizioni di attuazione, attribuendo alla Banca d'Italia la predisposizione di regole tecniche per l'attuazione del presente regolamento.

L'articolo 9 fissa nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'entrata in vigore del Regolamento.